

Sito web: www.provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Codice Fiscale – P.Iva 004478250044 SETTORE TUTELA TERRITORIO C.so Nizza 21 - 12100 Cuneo Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/8.02/5

Oggetto: parere per aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in CASALE MONFERRATO (AL) e stabilimento sito in ROBILANTE, Strada Piansottano, n. 1.

Attività 3.1.a) produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.

Attività 5.2.: Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno;

Attività 5.5: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Ditta BUZZI UNICEM S.p.A. è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale, rinnovata con provvedimento del SUAP di Robilante n. 1499 del 06/03/2014, a cui è allegato il parere provinciale. n. 801 del 05/02/2014, per l'installazione ubicata in ROBILANTE, Strada Piansottano, 1;
- con provvedimento n. 248 del 3/2/2015, la Provincia ha approvato il protocollo di formazione del lotto, campionamento analisi e valutazione di conformità del CSS "Rifiuto" della Ditta Buzzi Unicem SpA, utilizzato presso la Cementeria, nell'ambito del sistema integrato provinciale;
- in data 22/3/2016, con nota prot. n. 21510, la Provincia ha prorogato l'applicazione del protocollo di campionamento, analisi e valutazione di conformità in relazione al CSS "rifiuto", fino al 31/12/2016;
- con provvedimento conclusivo SUAP n. 3797 del 13/7/2017, il provvedimento 1499 del 06/03/2014 è stato aggiornato per intervenute modifiche non sostanziali, la procedura di analisi, campionamento e valutazione dei risultati del CSS prodotto sul territorio della Provincia e coincenerimento presso lo stabilimento di Robilante e, da ultimo, per modificare il profilo dei controlli di parte pubblica;
- in data 4/1/2018 è pervenuta al prot. n. 532, la relazione riassuntiva di applicazione del protocollo di campionamento, analisi e valutazione di conformità, di produzione del CSS

"rifiuto", relativa all'anno 2017, evidenziando la richiesta di chiedere un approfondimento ai produttori al fine di accertare le cause dell'incremento dei metalli cromo e nichel;

- in data 9 marzo 2018 si è riunito il tavolo tecnico, appositamente convocato dalla Provincia, tra i produttori, l'utilizzatore del CSS ed ARPA, nel corso del quale il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha presentato gli esiti del primo anno di applicazione della nuova procedura e si è pronunciato circa le richieste dei produttori e dell'utilizzatore, ravvisando la necessità di apportare alcune modifiche alla procedura. In sintesi:
 - prescrivere ai produttori la formazione di campioni compositi di FSL e rifiuti speciali temporalmente allineati con il CSS in produzione, per gli approfondimenti necessari in caso di non conformità accertata sul CSS;
 - snellire la mole di analisi, eliminando la ripetizione del controcampione per l'accertamento della non conformità, vista la scarsa significatività dimostrata nel corso degli anni da tale approccio; aggiornare il PMC sulla base di quanto richiesto;
 - non ritenere accettabili le richieste di modifica dei limiti.

Le risultanze del tavolo sono riassunte in apposito verbale disponibile agli atti e le valutazioni e le richieste del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo sono state riassunte nel parere trasmesso in data 19 marzo (prot. ARPA 23922) e, con nota prot. n. 23769 del 26/3/2018, inviato dalla Provincia ai produttori e all'utilizzatore, chiedendo di formulare eventuali osservazioni nel termine di 15 giorni;

- in data 11 aprile 2018, è pervenuta una nota, a firma congiunta dei tre produttori, con la quale, in relazione al succitato parere, viene precisato quanto segue:
 - si chiede di non eliminare la ripetizione sul contro campione e si è disponibili ad incrementare i controlli estendendoli a FSL e rifiuti speciali per l'individuazione delle criticità;
 - si chiede di estendere l'elaborazione statistica su più lotti, come già effettuato per il cadmio, anche ad altri metalli che presentano criticità, allineandosi in tal senso alle disposizioni del DM 22/13;
 - si chiede di comprendere quali azioni verrebbero intraprese qualora venisse accertato che la non conformità è imputabile alla FSL del rifiuto urbano, stante anche il limite imposto dalle autorizzazioni che non consentono di addizionare plastiche in percentuali maggiori del 50%;
 - si chiede l'allineamento dei protocolli in ordine alla necessità o meno di ridurre il lotto per l'effettuazione delle analisi in caso di non conformità accertata;
- il Dipartimento provinciale dell'ARPA, in proposito esprime parere tecnico con nota prot. n. 37559 del 2/5/2018, affermando che:
 - non si ravvisano criticità al proseguimento degli accertamenti analitici sul contro campione a seguito di non conformità, ferma restando l'attivazione delle verifiche sulla FSL e sui rifiuti speciali sin dalla prima non conformità e la possibilità di effettuare controlli di parte pubblica già al primo livello di non conformità:
 - non ritiene accoglibile la richiesta di estendere la media statistica a più lotti, prevista per il cadmio, ad altri metalli ed evidenzia che la questione relativa a quali provvedimenti adottare in caso di non conformità imputabile alla frazione secco-leggera (quindi al rifiuto urbano) "potrà essere discussa in occasione del successivo incontro tecnico convocato dall'Autorità competente Provincia di

Cuneo, nel corso del quale saranno presentati i risultati delle analisi del CSS di parte pubblica campionato c/o i 4 gestori nel corso del 2017";

- in data 6/8/2018 con nota prot. n. 69861, il Dipartimento provinciale dell'ARPA trasmette gli esiti del controllo di parte pubblica da cui emerge quanto segue:
 - le analisi hanno rilevato il superamento dei limiti di Cromo, Nichel e Antimonio sul CSS dell'utilizzatore finale e dei limiti di Cromo e Nichel su uno dei produttori, lo stesso che aveva evidenziato il contributo più elevato in termini di Cromo e Nichel sulla miscela complessiva del CSS prodotto ed utilizzato nell'anno 2017;
 - è emerso il superamento del limite di Rame sul CSS prodotto da un altro produttore di CSS, mentre il CSS del terzo gestore ha evidenziato la piena conformità ai limiti:
 - il grado di accordo nei risultati tra analisi di parte pubblica e quelle private è
 risultato accettabile per tre dei quattro gestori. È tuttavia necessario lo
 svolgimento della seconda fase del circuito interlaboratorio iniziato nell'anno
 2016, finalizzato in particolare al tema della triturazione del campione. La
 granulometria del materiale analizzato, così come le modalità di pre-trattamento
 dei campioni, potrebbero infatti giustificare i risultati discordanti rinvenuti per il
 parametro Rame;
 - si confermano le criticità già evidenziate nel 2017 per i parametri Cromo e Nichel nel rispetto dei relativi standard qualitativi. Eventuali modifiche nei limiti, possibili vista la natura refrattaria di tali metalli, andranno tuttavia valutate alla luce degli approfondimenti analitici assegnati al produttore maggiormente critico in questo senso, così come delle analisi Arpa sui campioni recentemente prelevati di FSL e plastiche.
 - risulta necessario che l'utilizzatore finale del CSS registri, insieme ai quantitativi di CSS provenienti dai singoli fornitori, anche i lotti di appartenenza, in modo da poter ricostruire con maggiore certezza la composizione dei lotti mensili incrementati presso la cementeria;
- in data 20/7/2018 si è svolto il tavolo di confronto sulla tematica del CSS a cui hanno partecipato i funzionari della Provincia, del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo, un rappresentante della Ditta Buzzi Unicem SpA ed un rappresentante del Laboratorio Floramo, i cui esiti sono riassunti in apposito verbale, disponibile agli atti;
- con nota prot. n. 88949 del 6/12/2018, la Provincia ha trasmesso la presentazione illustrata dai funzionari del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed un documento di sintesi, redatto dal medesimo Dipartimento, a seguito delle conclusioni emerse in occasione del tavolo tecnico che ha avuto luogo il giorno 3 dicembre 2018, chiedendo ai gestori ed all'utilizzatore del CSS di provvedere ad aggiornare le procedure di campionamento, analisi e valutazione di conformità, secondo i criteri indicati nel documento di sintesi;
- in data 13/2/2019 è pervenuta al protocollo n. 10470, da parte della ditta Buzzi Unicem SpA la procedura IO062P-REV. 8 modificata secondo i criteri di cui sopra;
- con nota prot. n. 75391 del 16/10/2017 la Provincia ha preso atto di una modifica non sostanziale consistente nell'inserimento di un secondo punto di alimentazione al precalcinatore del Forno 2, al fine di ottimizzare in termini di flessibilità, continuità e portata l'utilizzo del CSS;

- Con nota prot. n. 66570 del 11/9/2018, la Provincia ha preso atto di una modifica non sostanziale relativa a lavori di ammodernamento e incremento dell'efficienza della linea di macinazione cemento, relativa al mulino cotto 3 e trasporto del prodotto ai sili dello sfuso, con sostituzione di vecchie parti di impianto con nuova e più performante componentistica. La modifica di che trattasi comporta la modifica ed integrazione del quadro emissivo;
- ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e che, pertanto, risulta necessario modificare gli allegati tecnici 1 e 2 del provvedimento n. 1499 del 06/03/2014 con l'allegato 1 aggiornamento 3 e con l'allegato 2 aggiornamento 3 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n, 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;

- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/15/UE relativa alle emissioni industriali(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nei rispetto dei principi di

cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n.

241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 34 del 06/05/2016;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, valida sino al 31/12/2025 rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con provvedimento del SUAP di Robilante n. 1499 del 06/03/2014 e .sm.i., a cui è allegato il parere provinciale. n. 801 del 05/02/2014, in capo alla Ditta BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in CASALE MONFERRATO (AL) Via Luigi Buzzi, 6 – P.IVA 0177203068, in qualità di gestore dell'installazione sita in ROBILANTE, Strada Piansottano, 1, nel seguente modo:

 aggiornando gli allegati tecnici 1 e 2 della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale, rispettivamente con l'Allegato tecnico 1 - aggiornamento 3 e l'Allegato tecnico 2 aggiornamento 3, che costituiscono parti integranti del presente parere, per i soli capitoli e parti evidenziate negli stessi;

fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni tecniche, amministrative e gestionali contenute e richiamate nella predetta A.I.A..

EVIDENZIA CHE

- a decorrere dal corrente anno la relazione di verifica dello stato di applicazione della procedura di campionamento analisi e valutazione di conformità relativamente al CSS "rifiuto" deve essere parte integrante della relazione ambientale da inviare entro il 30 aprile di ogni anno:
- il presente aggiornamento è da intendersi compreso nella Fidejussione bancaria n. 8492- 8200 – 00596104 del 29/4/2014, come modificata dall'atto IF 178168/08492-8200 – 00596104 del 24/4/2015 e s.m.i, stipulata con la INTESA SAN PAOLO S.p.A.,

- con sede a Torino ed accettata con il provvedimento n. 1924 del 12/6/2014, con provvedimento n. 2533 del 18/6/2015 e con provvedimento n. 4538 del 22/11/2017;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di Robilante i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordecies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- sono fatti salvi i diritti di terzi.
- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE

Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori: Petti Ivana Cavallo Gianluca



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

BUZZI UNICEM SPA - ROBILANTE

ALLEGATO TECNICO 1 – AGGIORNAMENTO 3

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute (invariato rispetto al provvedimento n. 3797 del 13/7/2017)

Gestione rifiuti (aggiornato)

Il ciclo di produzione del cemento prevede il riutilizzo di diverse tipologie di rifiuto sia come recupero di materia, sia come recupero di energia. Essi vengono stoccati in apposite aree individuate sulla tavola "Aree di stoccaggio" di cui agli atti. L'utilizzo di rifiuti nel ciclo di produzione del cemento può concorrere all'uso razionale delle risorse naturali, tuttavia deve essere sottoposto ad attente ed accurate verifiche per garantire che l'impiego non vada a comportare significativi peggioramenti degli impatti ambientali.

Il primo controllo avviene a livello del monitoraggio delle matrici in ingresso per verificare il rispetto dei requisiti di legge - ove presenti – e dei limiti di sostanze inquinanti fissate nel presente provvedimento, sulla base dei flussi di massa e con la garanzia del rispetto dei limiti di emissione al camino.

Inoltre, l'utilizzo dei rifiuti è comunque vincolato alla produzione di un cemento avente i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 197/1 di riferimento.

Dalla data del rilascio dell'AIA, in ossequio a tali principi, sono stati posti vincoli all'utilizzo delle materie prime secondarie. Nell'anno 2011, a seguito di positivo giudizio di compatibilità ambientale (cfr DGP n. 91 del 17/5/2011), come in premessa riportato, l'azienda ha ottenuto l'assenso ad utilizzare un quantitativo pari a 110.000 tonnellate/annue di combustibile da rifiuto, con vincolo per caratteristiche e provenienza, e contestuale conferma del divieto di utilizzo delle scaglie di laminazione e delle scorie di allumina, come costituenti della miscela generatrice, avendo individuato in tale impiego una delle cause del superamento del limite di emissione per il parametro diossine, al camino.

Il provvedimento di rinnovo ha consentito di reintrodurre, quale recupero di materia, le scaglie di laminazione, nel rispetto di specifica procedura e di utilizzare le ceneri volanti in sostituzione della pozzolana e delle loppe naturali, fino al 55%, nella produzione di miscele cementizie

Allegato 1 - Pag. 1

aventi caratteristiche meccaniche e chimico-fisiche conformi allo standard europeo UNI EN 197- 1:2011.

Relativamente alle materie prime ed ai rifiuti utilizzati per la costituzione della miscela generatrice della farina dei forni, si prevede il controllo in ingresso, come dettagliato nell'Allegato 2 del presente provvedimento. Ai fini della definizione di lotto, si precisa che:

- nel caso dei rifiuti utilizzati in sostituzione della materia prima, il lotto corrisponde a 1000 tonnellate, in conformità all'istruzione operativa IO 04P, riferita alle scaglie di laminazione:
- per quanto concerne le ceneri di pirite, essendo il materiale stoccato presso un unico fornitore, la caratterizzazione si riferisce all'intero conferimento annuale;
- per quanto concerne le materie prime naturali quali minerale di ferro, bauxite etc., la dimensione del lotto coincide con la fornitura annuale che, di norma, coincide con il carico di una nave.

Le prescrizioni contenute nella sezione rifiuti tengono in debita considerazione le condizioni poste dal positivo giudizio di compatibilità ambientale, come dettagliate nella DGP 91/2011 e vincolano l'utilizzo dei rifiuti al rispetto di prescrizioni e consentono l'utilizzo del combustibile solido secondario **solo se proveniente dal territorio provinciale** e con caratteristiche conformi ai limiti indicati dalla tabella n. 5 – aggiornamento 1 della sezione rifiuti. E' ammessa un'eccezione alla suddetta limitazione per 10.000 tonnellate di CSS prodotto normalmente destinato alla Cementeria del Gruppo, sita in Vernasca (Piacenza), quindi al di fuori del territorio provinciale, nel rispetto dei limiti posti dal provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Questo interscambio di conferimenti è finalizzato a garantire la regolarità nella valorizzazione del CSS proveniente dal sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche nei periodi in cui si verificano le fermate dei forni di Robilante

La modifica di alcuni valori di caratterizzazione del CSS rifiuto è stata attentamente valutata in termini di ricadute ambientali, ed è stata consentita ferma restando la puntuale definizione attraverso appositi protocolli di procedure di formazione del lotto, campionamento, analisi e valutazione dei risultati. Inoltre, al termine dei due anni di sperimentazione, è stato modificato il limite del parametro cadmio, introducendo un doppio limite (su lotto e su media trascinata di 10 lotti) .

In caso di mancato utilizzo delle polveri captate dai presidi di abbattimento dei forni nel ciclo aziendale, la gestione delle stesse avviene da parte del gestore ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

Con il provvedimento SUAP n. 3797 del 13/7/2017 L'autorizzazione integrata ambientale è stata aggiornata in relazione al comparto ciclo produttivo, energia, emissioni in atmosfera, rifiuti, sicurezza industriale e piano di monitoraggio e controllo.

Successivamente sono intervenute due ulteriori modifiche non sostanziali di seguito descritte:

- inserimento di un secondo punto di alimentazione al precalcinatore del Forno 2, al fine di ottimizzare in termini di flessibilità, continuità e portata l'utilizzo del CSS;
- ammodernamento ed incremento dell'efficienza della linea di macinazione cemento relativa al mulino cotto 3 e relativo trasporto del prodotto ai sili dello sfuso, con sostituzione di vecchie parti di impianto con nuova e più performante componentistica.

Allegato 1 – Pag. 2



*Emissioni in atmosfera (modificato ed integrato)*Quadro emissivo e limiti di emissione

P.E.	PROVENIENZA	PORTATA (Nm³/h)	DURATA EMISSION I (h/g)	FREQ.	TEMP. (°C)	INQUINANTE	CONC. LIMITE (mg/Nm³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	ALTEZZA P.E. (m)	DIAMETRO o LATO X LATO (m o m x m)	IMPIANTO DI ABBAT.	FREQUENZA AUTOCONTR.
39	Bunker P.E.F. m. cemento 1 e 2	5.000	24	CONT .	50	POLVERI	15	0,075	35	0,368	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
46	Molino cotto 3 – filtro di processo	70.000	24	CONT .	100	POLVERI	15	1,050	36,2	1,750	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
83	Impianto P.E.F. molino cemento 3	6.500	24	CONT	50	POLVERI	10	0,065	35,5	0,450	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
114	Canaletta da CT3 a sili cemento	1.000	24	CONT	50	POLVERI	10	0,010	17,8	0,200	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
115	Canaletta da CT3 a sili cemento	1.000	24	CONT	50	POLVERI	10	0,010	15,3	0,200	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
116	Canaletta da CT3 a sili cemento	1.000	24	CONT	50	POLVERI	10	0,010	13,2	0,200	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
117	Canaletta da CT3 a sili cemento	1.000	24	CONT	50	POLVERI	10	0,010	11,2	0,200	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
118	Testata elevatore sili cemento	6500	24	CONT	50	POLVERI	10	0,065	52,2	0,450	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE

Allegato 1 - Pag. 4

Gestione rifiuti (aggiornato)

Prescrizioni

- 1. la gestione dei rifiuti ivi compresi quelli prodotti presso lo stabilimento, deve essere condotta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 179 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i;
- 2. i tipi e quantitativi di rifiuti trattati annualmente, le modalità e le capacità massime di stoccaggio devono essere conformi a quanto riportato nelle sottostanti tabelle nn. 1, aggiornamento 2 e 2, aggiornamento 2;
- 3. il tempo massimo di permanenza delle farine animali, del CSS, della lignina e dei rifiuti plastici tessili e legnosi è pari a 3 giorni, estendibili a 30 giorni per manutenzione ordinaria, straordinaria ed in caso di problemi tecnici legati all'utilizzo dei rifiuti (es. intasamenti) evidenziando che il protrarsi dello stoccaggio non deve dare origine ad odori molesti. Per le restanti tipologie di rifiuti il tempo di permanenza non deve essere superiore a 1 anno, fermo restando che le modalità di stoccaggio devono essere conformi alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e che non deve mai essere superata la capacità di stoccaggio autorizzata per ciascun gruppo di rifiuti;

Tabella n.1 aggiornamento 2: rifiuti in ingresso destinati all'utilizzo come materia prima secondaria

Rifiuti in ingresso	Quantitativo annuo [Mg]	Capacità massima di stoccaggio [Mg]	fase produttiva		
Scaglie di laminazione e altri					
12 01 01 12 01 02 12 01 03 10 02 10	20.000	4000	Clinker		
Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	3.000 (1)	800	Clinker		
16 11 04 16 11 06 06 03 16 07 01 99 16 11 02					
Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	15.000	1.000	Clinker		
10 09 10 10 09 12 10 09 06 10 09 08 16 11 02 16 11 04 10 02 99	10.000		Cillikei		
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	35.000	5.000	Cemento		
06 11 01 06 06 99 10 01 05 10 01 07 10 12 10 06 11 99					

Fanghi da trattamento acque industriali	10.000	500	Clinker		
10 01 21 19 08 14 06 05 03					
Ceneri dalla combustione del carbone e della lignite	00.000(2)	4500	0		
10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 15 10 01 17	30.000(2)	1500	Cemento		

⁽¹⁾ conferimento in Cava Gavota

Tabella n. 2 - aggiornamento 2: rifiuti in ingresso destinati all'utilizzo come combustibile alternativo

Rifiuti in ingresso	C.E.R.	Classificazi one	Quantitativo annuo recuperato [Mg]	Capacità massima di stoccaggio [Mg]	Fase del processo
CSS - rifiuto	19 12 10	Non pericoloso	70.000 (1)	340(4)	Forno 2 e Forno 3
Farine animali	02 02 03	Non pericoloso	15.000		Forno 3
Lignina	03 03 10	Non pericoloso	15.000 (alternativa a 15.000 MG di farine animali 02 02 03)	100	Forno 2 e Forno 3
Rifiuti plastici legnosi e tessili	02 01 04 03 01 05 04 02 09 12 01 05 15 01 01 15 01 02 15 01 05 15 01 06 15 01 09 15 02 03 16 01 03 17 02 03 19 12 12	Non pericoloso	50.000 (alternativa a 50.000 tonnellate di combustibile da rifiuto 19 12 10) ⁽²⁾	340 ⁽⁴⁾	Forno 2 e Forno 3

⁽²⁾ l'utilizzo come componente secondario nella produzione di cementi, conformi alla norma tecnica UNI EN 197-1, in miscela con clinker e gesso in percentuali variabili fino al 40%, in sostituzione delle pozzolane naturali, verrà sottoposto a preventiva comunicazione alla Provincia ed all'ARPA-Dipartimento provinciale di Cuneo, completa di relazione tecnica progettuale dell'impianto di ricevimento (pompaggio diretto dalle autocisterne), stoccaggio in silo (opportunamente depolverato), estrazione con pondero-dosatori e alimentazione delle tramogge dei molini cemento, con utilizzo di sistemi chiusi di trasporto pneumatico e, quindi, con eliminazione di ogni fonte di polverosità diffusa.

Rifiuti in ingresso	C.E.R.	Classificazi one	Quantitativo annuo recuperato [Mg]	Capacità massima di stoccaggio [Mg]	Fase del processo
Oli usati	05 01 03* 08 03 19* 11 01 13* 12 01 07* 12 01 10* 12 01 19* 13 01 09* 13 01 12 13 01 13* 13 02 04* 13 02 05* 13 02 06* 13 02 07* 13 02 08* 13 07 01* 15 02 02* (filtri dell'olio) 16 01 07* (filtri dell'olio) 16 07 08*	Pericolosi	10.000 ⁽³⁾	1400	Forno 2 e 3
Emulsioni oleose	11 01 13 * 12 01 09* 13 01 05* 13 05 07* 13 08 02* 19 11 03*	Pericolosi	10.000 ⁽³⁾	48	Forno 2 e 3

⁽¹⁾ il quantitativo di CSS rifiuto può essere incrementato fino a 110.000 tonnellate annue, previa comunicazione alla Provincia e rilascio di apposita nulla osta – se e solo se – tale quantità verrà prodotta esclusivamente in Provincia di Cuneo, fatta eccezione per le disposizioni particolari relative al conferimento di 10.000 t/anno di CSS normalmente destinato alla Cementeria del Gruppo sita in Vernasca;

Tabella n. 3 - aggiornamento 1 : modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso

Rifiuti in ingresso	C.E.R.	Superficie di stoccaggio [m²]	Peso in mucchio [Mg/m³]	Modalità di stoccaggio	
Scaglie di	10 02 10				
laminazione	12 01 01	800	1,8	2 capannoni	
	12 01 02	800	1,0	2 Capannoni	
	12 01 03				
Rifiuti di	16 11 02				
refrattari, rifiuti	16 11 04				
di refrattari da	16 11 06	200	1.6	Piazzale cementato	
forni per	06 03 16	300	1.6	Cava Gavota	
processi ad alta	07 01 99				
temperatura					

Allegato 1 - Pag. 7

⁽²⁾ l'utilizzo dei rifiuti plastici non deve causare rallentamenti o interruzioni alla filiera di recupero energetico del CSS prodotto nell'ambito del sistema integrato della Provincia di Cuneo;

⁽³⁾ da intendersi complessivi, cioè oli usati + emulsioni oleose;

⁽⁴⁾ da intendersi come sommatoria tra CSS rifiuto e rifiuti plastici, legnosi e tessili.

Rifiuti in ingresso	C.E.R.	Superficie di stoccaggio [m²]	Peso in mucchio [Mg/m³]	Modalità di stoccaggio
Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	10 02 99 10 09 10 10 09 12 10 09 06 10 09 08 16 11 02 16 11 04	800	1.5	2 capannoni
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	10 12 10	540	1.2	Capannone e tramoggia
Fanghi da trattamento acque industriali	06 05 03 10 01 21 19 08 14	400	1.4	piazzale pavimentato dello stabilimento
Ceneri da combustione carbone e lignite	10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 15 10 01 17		0.8	Silo (2000 m³)
Combustibile da rifiuto (CSS)	19 12 10		0.18	Autoscaricanti e 6 tramogge Scarrabili e tramoggia chiusa (250 m³)
Farine animali	02 02 03		0.51	Silo (200 m³)
Lignina	03 03 10		0.51	Silo
Rifiuti plastici legno e tessili	02 01 04 03 01 05 04 02 09 12 01 05 15 01 01 15 01 02 15 01 05 15 01 06 15 01 09 15 02 03 16 01 03 17 02 03 19 12 12		0.15 – 0.30	Autoscaricanti e 6 tramogge Scarrabili e tramoggia chiusa (250 m³)
Oli esausti	05 01 03* 08 03 19* 11 01 13* 12 01 07* 12 01 10* 12 01 19* 13 01 09*		0.90	1 serbatoio metallico f.t (1200 m³)

Rifiuti in ingresso	C.E.R.	Superficie di stoccaggio [m²]	Peso in mucchio [Mg/m³]	Modalità di stoccaggio
	13 01 12			
	13 01 13*			
	13 02 04*			
	13 02 05*			
	13 02 06*			
	13 02 07*			
	13 02 08*			
	13 05 06*			
	13 07 01*			
	15 02 02* (filtri dell'olio)			
	16 01 07* (filtri dell'olio)			
	16 07 08*			
Emulsioni	11 01 13 *			
oleose	12 01 09*			
	13 01 05*		0.90	2 serbatoi metallici f.t
	13 05 07*		0.50	(44 m³ /cad)
	13 08 02*			
	19 11 03*			

- 4. la gestione dei rifiuti prodotti, qualora non compresi nella suddetta tabella, deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/2006 in regime di "deposito temporaneo";
- per la messa in riserva, presso lo stabilimento, dei rifiuti speciali non pericolosi devono essere rispettate le norme tecniche generali previste all'allegato 5 del DM 5/02/1998, come modificato dal DM 5/04/2006, n. 186; per la messa in riserva dei rifiuti pericolosi devono essere rispettate le disposizioni tecniche impartite dal D.M. 161/2002;
- 6. le caratteristichle, le capacità massime di stoccaggio e i tempi di permanenza dei rifiuti indicati nelle succitate tabelle devono assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche fissate dalle norme succitate;
- 7. l'utilizzo in recupero di materia dei rifiuti indicati nella tabella 1, costituiti da scaglie di laminazione, terre di fonderie, refrattari provenienti da terzi e fanghi da trattamento acque industriali, è subordinato alla conduzione di prove di utilizzo finalizzate a verificare le emissioni al camino a valle di una opportuna caratterizzazione di qualità comprendente il contenuto di microinquinanti clorurati (PCDD/F, PCB), IPA e metalli quali mercurio, cadmio e tallio. Il gestore deve dare avviso, con anticipo di almeno 15 giorni, alla Provincia, al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo ed al Comune di Robilante dello svolgimento e delle modalità con cui intende effettuare le suddette prove e, successivamente, comunicare gli esiti delle analisi agli Enti suddetti. La Provincia, sulla base dei risultati ottenuti, provvederà a rilasciare apposito nulla osta. La stessa procedura si applica all'utilizzo come combustibile di rifiuti plastici, legnosi e tessili diversi dal combustibile da rifiuto (CSS) ad esclusione di quelli già utilizzati nel corso degli anni e per i quali vi sono evidenze sperimentali;
- 8. deve essere possibile risalire, anche attraverso istruzioni operative scritte, alla composizione della miscela generatrice, con particolare riferimento all'utilizzo per la formazione della stessa di rifiuti speciali assentiti nel presente provvedimento;
- 9. i rifiuti prodotti per i quali non è consentito il recupero all'interno del ciclo di produzione del cemento devono essere avviati a recupero e/o smaltimento, presso soggetto autorizzato;

Allegato 1 – Pag. 9

- 10. le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicate il codice CER del rifiuto presente in deposito, in modo tale da facilitare le operazioni di controllo;
- 11. le operazioni di coincenerimento dei rifiuti devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 3 bis "Incenerimento e coincenerimento rifiuti" della parte IV del D.Lgs 152/2006 e smi e delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento nella sezione emissioni in atmosfera;
- 12. è ammesso il coincenerimento di 10.000 t/anno di combustibile solido secondario prodotto ai sensi del DM 22/2013, normalmente destinato alla Cementeria del Gruppo sito in Vernasca (PC) nel rispetto dei limiti prescritti in tabella n. 5 aggiornamento 1, dell'istruzione IO 062P e previa comunicazione alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Robilante;
- 13. ferme restando le specifiche procedure gestionali a cui si fa espresso rinvio, i rifiuti devono giungere in stabilimento accompagnati da certificazione analitica attestante la composizione e comprovante il rispetto dei limiti riportati nella tabella n. 4, aggiornamento 1 (recupero di materia) e tabella 5, aggiornamento 1 (recupero di energia) della presente sezione del provvedimento. La certificazione analitica deve pervenire al gestore in copia conforme all'originale e non può avere una data anteriore a un anno;
- 14. il campionamento, l'analisi e la verifica di conformità del CSS utilizzato nello stabilimento è assoggettato alla procedura IO 062P- rev.8. Ferme restando le indicazioni e i requisiti della norma UNI –En 15443 e s.m.i., le modalità di preparazione dei campioni devono essere tali da non inficiare la rappresentatività ed il risultato sui parametri volatili e semivolatili;
- 15. unitamente ai quantitativi di CSS provenienti dai singoli fornitori, devono essere registrati anche i lotti di appartenenza, in modo da poter ricostruire con maggiore certezza la composizione dei lotti mensili incrementati presso la cementeria;

Tabella n. 4 – aggiornamento 1:

Caratterizzazione di rifiuti destinati al recupero come materia

Descrizione rifiuto	CI	Cd + Tl	Hg	IPA	РСВ	PCDD / PCDF
	%	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	ngTEQ /kg
Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura (*)						
Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi (*)						
Fanghi da trattamento acque industriali (*)	< 0,15	20	10	5	0.1	5
Scaglie di laminazione						
Polveri e particolato di materiali ferrosi						

Allegato 1 – Pag. 10

Descrizione rifiuto	CI	Cd + Tl	Hg	IPA	РСВ	PCDD / PCDF
	%	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	ngTEQ /kg
Limatura e truciolo di materiale ferrosi						
Ceneri da combustione carbone e lignite					< 25	<2.5 ppb

^(*) i limiti possono essere ridefiniti sulla base degli esiti delle prove di cui alla prescrizione n. 7 della presente sezione del provvedimento

Tabella n. 5 – aggiornamento 1 Caratterizzazione di rifiuti destinati al recupero come energia

Descrizione rifiuto	CI	Pb	Sb	Со	v	Cr	Cu	Mn	Ni	As	Cd (1)	Hg	TI	IPA	РСВ	PCDD / PCDF
	%	mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss	ngTEQ /kg									
CSS - rifiuto	1	240	50	18	10	100	500	250	30	5	4 (*) 2(**)	1	1	< 30	<3	<20
Farine animali	< 1,2	5				10	10	20	5	0,2	0,1	0,01	-	< 1	1	-
Lignina	1	240	50	18	10	100	500	250	30	5	2	1	1	< 30		
Oli usati - Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	0,5	200				50	200	100	27	<0,5	0,5	0,5	<1	1000	25	3

(*) singolo lotto

(**) media trascinata su 10 lotti, non ripetibile ai fini della valutazione di conformità

(1) La conformità è realizzata solo se entrambi i limiti sono rispettati.

Allegato 1 - Pag. 12

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da FANTINO LUCIANO il 26/02/2019 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Protocollo num. 2019 / 13887 del 26/02/2019

- 16. le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;
- 17. devono essere previsti idonei sistemi per prevenire fenomeni di autocombustione e formazione di miscele esplosive;
- 18. i carichi di rifiuti che non rispondono ai requisiti indicati nel presente provvedimento devono essere respinti;
- 19. il gestore deve provvedere a trasmettere alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo e al Comune di Robilante eventuali variazioni nelle istruzioni operative ed attendere debito assenso prima di procedere alla modifica;

Allegato 1 – Pag. 13



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

BUZZI UNICEM SPA – ROBILANTE

ALLEGATO TECNICO 2 – AGGIORNAMENTO 3

PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA (aggiornato)

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni -SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Piano di monitoraggio e controllo è stato aggiornato nella parte relativa alle materie prime ed ai rifiuti ed è stato trasmesso con la nota prot. n. EAS/GMC/fs C1008-44 del 14/03/2017. Il documento, in allegato A contiene le metodiche analitiche concordate con il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo relative alle matrici solide ed ai rifiuti a cui si fa espresso rinvio.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Lo SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per

Allegato 2 - Pag. 1

l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosti 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. Per quanto riguarda il l'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicuri dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.

- 2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro database compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
- 3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
- 4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a. contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b. comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di <u>sintesi di tutti i dati rilevati</u> <u>e calcolati</u>, che deve essere trasmesso <u>anche su supporto informatico</u>.

La relazione suddetta deve contenere anche:

- le informazioni necessarie per adempiere a quanto prescritto dall'art. 237-septiesdecies, comma 5 del Titolo III-bis alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Obblighi di comunicazione, informazione,...". Essa dovrà pertanto: ragguagliare sul funzionamento e la sorveglianza dell'impianto; contenere informazioni in merito all'andamento del processo di cottura del clinker e delle relative emissioni in atmosfera, con riferimento all'anno solare precedente; contenere un resoconto delle ore durante le quali gli impianti sono stati eserciti in condizioni anomale, riferito anch'esso all'anno solare precedente;
- quantità dei rifiuti (suddivisa per codice CER) avviati a recupero di materia;
- quantità di rifiuti (suddivisa per codice CER) avviati a recupero di energia;
- quantità di clinker prodotto;
- quantità di cemento prodotto;
- verifica dello stato di applicazione della procedura di campionamento analisi e valutazione di conformità relativamente al CSS "rifiuto" derivante dall'impianto ed eventuali criticità riscontrate.
- 5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti, a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da ARPA Piemonte sono posti a carico del Gestore.

Allegato 2 – Pag. 2

CARATTERIZZAZIONE DEL COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS RIFIUTO) aggiornato							
Descrizione	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Numero analisi	Frequenza	Parametri analizzati	Note		
	,			Umidità			
				PCI			
				Ceneri			
				Zolfo			
				Cloro			
				Arsenico			
				Antimonio			
		IO 062P –	Mensile	Cadmio			
Combustibile Solido	automatico per ogni			Tallio			
Secondario (CSS rifiuto)	linea di alimentazione			Mercurio			
(CSS filluto)	bruciatori dei forni	rev 8		Cromo totale			
	F.2 e F.3			Rame			
				Manganese			
				Nichel			
				Piombo			
				Cobalto			
				Vanadio			
				IPA			
			quadrimestrale	PCB			
				PCDD/PCDF			

Allegato 2 - Pag. 3

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA (aggiornato)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE	
Polveri	Misura diretta continua	mg/Nm³	Rif. D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – parte V art. 271 e All. VI; DM 31/01/2005 (¹)	12, 17	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"	
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	4-7, 9-11, 13-16, 18-27, 29-43, 45-48, 50, 52-59, 61-70, 72-91, 94, 96-99, 110, C1, C2, 111,112,113,114-118	Annuale per i p.e. nn. 4-7, 14, 18, 19, 21, 23-27, 38, 43, 46, 67, 77, 78. Triennale a rotazione per i restanti punti di emissione (3)	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)	
Polveri totali comprese nebbie oleose	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	103, 106	Triennale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (2)	
NOx	Ox Misura diretta continua		Come per il parametro polveri	12, 17	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)	

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
NOx	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	27, 78, C1, C2	Annuale: p.e. 27 e 78. Triennale: p.e. C1 e C2	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (2)
SOx	Misura diretta continua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	12, 17	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)
SOx	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	27, 78, C1, C2	Annuale: p.e. 27 e 78. Triennale: p.e. C1 e C2	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)
CO	Misura diretta continua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	12, 17	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)
СО	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro polveri	C1, C2	Triennale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)
TOC	Misura diretta continua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	12, 17	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)
TOC	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Come per il parametro polveri	27, 78	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)
Composti inorganici del cloro (come HCl)	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Come per il parametro polveri	12, 17	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)

Allegato 2 – Pag. 5

PARAMETRO	TIPO DI	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Composti inorganici del cloro (come HCl)	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	78	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
Composti inorganici del fluoro (come HF)	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	12, 17, 78	Quadrimestrale: p.e. nn. 12 e 17 Annuale: p.e. n. 78	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (2)
NH ₃	Misura diretta continua	mg/Nm ³	Come per il parametro polveri	12, 17	Continua	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)
Metalli pesanti	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	12, 17, 78	Quadrimestrale: p.e. nn. 12 e 17 Annuale: p.e. n. 78	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (2)
PCDD/PCDF	Misura diretta discontinua	μg/Nm³	Come per il parametro polveri	12, 17, 78	Quadrimestrale: p.e. nn. 12 e 17 Annuale: p.e. n. 78	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)
IPA	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	Come per il parametro polveri	12, 17, 78	Quadrimestrale: p.e. nn. 12 e 17 Annuale: p.e. n. 78	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)
PCB-DI	Misura diretta discontinua	ng/Nm³	Come per il parametro polveri	12, 17	Quadrimestrale: p.e. nn. 12 e 17	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" (²)

⁽¹⁾ fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti";

Allegato 2 – Pag. 6

(2)	a pa	artire	dal	1°	genr	naio	2014	deve	esse	ere	utilizzato	il modello	Em	1.0 pe	er la re	edazione	dei r	eport	di auto	ocontr	ollo d	delle	emissioni in	atmos	fera.con
	l'ecce	zione	e de	ei	P.E.	nn.	12,	17,	27	e 7	8 (cfr.	prescrizion	e 6	della	sezio	ne "mo	nitora	ggi pe	eriodici	". II	repo	rt è	scaricabile	e alla	pagina
	http://	www	prov	vinc	ia cu	ineo	gov it	/tutela	-terri	toric	/moduli	stica-tutela-t	errito	orio/inai	uiname	ento-atm	osferio	co-qua	lita-de	llaria-ı	modu	listic			

(3) P.E. nn.: 9, 10, 11, 13, 15, 16, 30, 47, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75,80, 87, 89, 91, 94, 97, 98, 99: primo autocontrollo post AIA nel 2008, da ripetersi con

P.E. nn.: 20, 22, 29, 31-37, 39-42, 45, 48, 79, 83, 84, 85: primo autocontrollo post AIA nel 2009, da ripetersi con cadenza triennale. P.E. nn.: 50, 52-59, 61-65, 72, 76, 81, 82, 86, 88, 90, 96: primo autocontrollo post AIA nel 2010, da ripetersi con cadenza triennale.

La cadenza degli autocontrolli per nuovi punti di emissione decorre dal primo autocontrollo relativo alla messa a regime

P.E. nn. C1 e C2: la cadenza triennale decorre dalla prima ripetizione degli autocontrolli post-rinnovo AIA/2014.

Allegato 2 - Pag. 7

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE (aggiornato)

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Portata Metalli (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) Tenore di Ossigeno	Forno 3 (17) o Forno 2 (12)	9 volte in tutto durante la vigenza dell'AIA
	Portata PCDD/PCDF, PCB, IPA Tenore di Ossigeno	Forno 3 (17) o Forno 2 (12)	6 volte in tutto durante la vigenza dell'AIA
Scaglie di laminazione	IPA, PCB, PCDD/F	Cumulo in utilizzo	1 volta l'anno
EMISSIONI SONORE	Livelli di immissione	Al confine aziendale e/o presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei	1 volta durante la vigenza dell'AIA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	2 volte durante la vigenza dell'AIA